

**Relazione illustrativa alla proposta di legge
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)**

Tutte le Regioni stanno assistendo ad un afflusso straordinario di cittadini stranieri, tra i quali molti sono i minori stranieri non accompagnati.

La particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati implica l'attivazione di misure specifiche di accoglienza, anche volte ad intervenire quanto più tempestivamente possibile sulle forme di disagio che possono derivare dall'esperienza della migrazione vissuta in in tenera età.

Per queste ragioni è opportuno prevedere che la Giunta, in caso di flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, possa disporre, sulla base di intese tra i livelli di governo nazionale e locale ovvero di atti nazionali o locali di protezione civile, l'aumento, in via temporanea, della capacità ricettiva massima delle strutture per minori, previste dall'articolo 21, comma 1, lettere da e) ad h), della l.r. 41/2005 nonché delle strutture di cui alla Risoluzione Consiglio regionale 20/marzo/1990.

Ciò si traduce nella modifica dell'articolo 21 della l.r. 41/2005, al quale viene aggiunto un comma, 1 bis, nel quale si specifica che “Per esigenze derivanti da flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, definite da intese tra i livelli di governo nazionale e locale ovvero da atti nazionali o locali di protezione civile, la Giunta regionale può disporre l'aumento, in via temporanea, della capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1, lettere da e) ad h), nonché delle strutture di cui alla Risoluzione Consiglio regionale 20/marzo/1990.”.